

Dicembre 2002, Anno 2, n. 3

Sommario

NORMATIVE

Gli Ambiti Territoriali Ottimali: il contesto normativo di Stefania Laudano

Si parla da tempo di Ambiti Territoriali Ottimali, i cosiddetti ATO, che dovrebbero portare ad una più efficiente, efficace ed economica gestione dei rifiuti urbani e in generale di tutti gli altri servizi (acqua ed altre utenze) all'interno di aree geografiche ben definite; ma il progetto ATO stenta purtroppo a partire, sono ancora pochi gli ATO insediati nel nostro Paese, anche se a livello politico se ne sta parlando da tanto tempo.

La profonda conoscenza di questo tema riguarda però da vicino tutti: le aziende che gestiscono reti e servizi, le aziende che operano nel settore dei rifiuti, i tecnici che a vario titolo saranno chiamati a collaborare e a risolvere le situazioni quotidiane, il semplice cittadino quale vero utente finale del servizio.

Ma qual'è il contesto normativo che disciplina la formazione di questi Ambiti Territoriali Ottimali?

La risposta a tale domanda la possiamo trovare nella "Relazione sullo stato dell'Ambiente" del Ministero dell'Ambiente, di cui vogliamo proporvi il testo:

"Il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, pone come obiettivo centrale il passaggio dall'attuale sistema di gestione imperniato sul solo smaltimento in discarica ad un sistema integrato, nel quale la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, il recupero di materia, il riuso e riciclaggio, il recupero di energia sono gli elementi portanti, da impostare anche in base al fondamentale principio della "prossimità", segnatamente rispetto alle attività di smaltimento, che devono svolgersi in modo tale da provocare il minor impatto sull'ambiente. Per raggiungere questi obiettivi di qualità ambientale deve essere attuato un ampio decentramento delle diverse funzioni e competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, facendo salve le attribuzioni di funzioni già delegate o trasferite in attuazione delle disposizioni in materia di enti locali. In particolare, il ruolo delle Province, che era già stato rivalutato e ampliato con la legge 142/90, che prevedeva per le stesse un ruolo di controllo ambientale, con il DLgs 22/97 è definito più compiutamente, attribuendo loro funzioni di programmazione e di organizzazione della gestione dei rifiuti. Nell'ambito della riorganizzazione amministrativa avviata assume un ruolo di fondamentale importanza l'istituto dell'ATO, che per la gestione dei rifiuti rappresenta il territorio all'interno del quale raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale.

L'articolo 5 del Decreto Legislativo 22/97 prevede che lo smaltimento dei rifiuti sia attuato ricorrendo ad una rete integrata ed adeguata di impianto di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Tale sistema deve permettere di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in Ambiti Territoriali Ottimali, e permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, in modo da ridurre i movimenti dei rifiuti stessi.

La delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, secondo quanto disposto dall'articolo 19 del Decreto, è effettuata dalle Regioni, qualora esse decidano di agire in deroga all'ambito provinciale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. L'articolo 23 del Decreto stabilisce, infatti, che salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani coincidano con le Province, alle quali spetta assicurare una gestione unitaria dei rifiuti, predisponendo i relativi piani di gestione. I piani di gestione provinciali, che devono contenere gli indirizzi del Decreto 22/97, devono essere redatti anche sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni. Sempre in base a quanto disposto dall'articolo 23, per specifiche esigenze tecniche e di efficienza, le province possono prevedere gestioni anche a livello sub-ambito provinciale, purchè tali suddivisioni mirino comunque a superare la frammentazione della gestione dei rifiuti.

Una volta delimitato l'ambito territoriale, i Comuni che rientrano in tale territorio devono provvedere entro sei mesi ad organizzare la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata ed integrata dal Decreto Legislativo 18 giugno 2000, n. 267.

Ai fini dell'attuazione dell'ATO, il Decreto Legislativo 267/2000 al Capo V interviene disciplinando le forme associative e di cooperazione e gli accordi di programma ai quali possono ricorrere Province e Comuni per attuare la gestione unitaria del servizio di gestione dei rifiuti. In base al Decreto Legislativo 22/97, anche l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati deve essere organizzata dalle province sulla base

degli ATO.

In ogni ATO deve essere assicurata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) 15% entro il 1999,
- b) 25% entro il 2001,
- c) 35% entro il 2003.

.....
Nella redazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto 22/97, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione devono essere individuati in modo da assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli Ambiti Territoriali Ottimali."